

ALLEGATO 4 TER– ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

**CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 4TER AL REGOLAMENTO IVASS N.40/2018,
COME MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS 97/2020.**

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure **pubblicarlo su un sito internet** ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

NOBIS ASSISTANCE SRL - Iscritta alla sezione A del RUI con il N. A000582117 (Società Agente) Responsabile dell'attività di intermediazione **MELLI GIORGIO** N. Iscrizione A000001700

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari sono tenuti:

- a. alla consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, a metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e a pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. alla consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. a consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, a informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione sottoscritta dall'intermediario.
In mancanza di tale dichiarazione o qualora il prodotto non corrisponda alle esigenze espresse dal cliente, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. a valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti e le esclusioni della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata